

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1954**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2003**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7
Testo dell'Accordo in lingua italiana .....	»	8
Testo dell'Accordo in lingua inglese .....	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione di un Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar è intesa a creare un quadro giuridico stabile e certo in aspetti importanti delle relazioni economiche bilaterali che sono suscettibili di influenzare profondamente le decisioni degli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nell'Emirato del Qatar, favorendo quindi una maggiore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'Accordo si inquadra in una strategia di carattere generale che ha condotto questo Ministero a concludere negli ultimi anni, con numerosi Paesi, accordi analoghi in grado di esercitare un'importante funzione di stimolo che, alla luce della globalizzazione dell'economia internazionale, diventa fondamentale ai fini dello sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

L'Accordo prevede una serie di garanzie per assicurare in ogni momento un equo trattamento agli investimenti effettuati dagli investitori italiani in quel Paese e mira, in primo luogo, a fornire agli investitori la sicurezza, fondata sul diritto internazionale, che i loro investimenti potranno beneficiare di un trattamento equo e non discriminato.

In particolare l'Accordo prevede:

#### *la protezione degli investimenti*

per garantire che nessuna delle Parti contraenti possa in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio

dagli investitori dell'altra Parte contraente (articolo 2);

#### *la clausola della nazione più favorita*

in base alla quale ciascuna Parte contraente accorderà agli investimenti ed ai ricavi posseduti o controllati dagli investitori dell'altra Parte contraente nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai ricavi dei propri investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di un Paese terzo (articolo 3);

#### *il risarcimento per nazionalizzazione o esproprio*

per cui nel caso che una Parte contraente adotti, per fini pubblici o di interesse nazionale, misure il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte contraente, il risarcimento, effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile, andrà corrisposto senza indebito ritardo e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli *standard LI-BOR* (articolo 5);

#### *il diritto di indennizzo*

in virtù del quale qualora gli investitori di una delle due Parti contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri analoghi eventi, la Parte contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà

un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni (articolo 4);

*il libero trasferimento senza indebito ritardo dei capitali investiti*

per cui i trasferimenti dovranno essere effettuati, in una valuta convertibile, senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti contraenti (articolo 8);

*il ricorso all'arbitrato*

per cui le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra parte contraente in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. Qualora la controversia non possa essere risolta nel modo predetto, l'investitore interessato potrà a sua scelta decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente ospite territorialmente competente, ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, ovvero al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati (articolo 10).

L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde ad un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese. Recenti valutazioni da parte

del Fondo monetario internazionale confermano, inoltre, la tendenza in atto da parte del Qatar a rafforzare la privatizzazione nei settori delle comunicazioni e dell'energia elettrica, e l'apertura agli investimenti stranieri in svariati comparti, incluso il mercato azionario.

L'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta - oltre l'autorizzazione parlamentare di ratifica e l'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento in vigore nello Stato del Qatar, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo medesimo, essi non sono minimamente quantificabili. Per la copertura di tali tipi di danni, pertanto, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 10 e 11) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici.

Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, non derivando dal presente provvedimento oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perchè l'Accordo in questione prevede, al fine della sua entrata in vigore, l'autorizzazione del Parlamento italiano alla ratifica da parte del Capo dello Stato.

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra l'Italia ed il Qatar non sostituisce alcun Accordo vigente in materia, non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno.

Esso si colloca inoltre nel quadro degli Accordi del genere che l'Italia ed altri Paesi dell'Unione europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi del Medio Oriente.

Dall'attuazione dell'Accordo, che assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei cittadini e degli investitori di Stati Terzi, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'Accordo, che assicura (articolo 8) libertà di trasferimento dei capitali e prevede (articolo 10) sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite (articolo 4) dovute ad eventi eccezionali, è destinato ad avere un impatto positivo sugli investitori – persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni, eccetera), secondo l'articolo 1 – delle due Parti contraenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 22 marzo 2000.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO  
TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR  
SULLA RECIPROCA  
PROMOZIONE E PROTEZIONE  
DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra parte Contraente

e,

riconoscendo che l'offrire promozione e protezione reciproca a tali investimenti contribuirà a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:



## Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, e fatto salvo quanto altrimenti disposto nel presente Accordo:

1. con il termine "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi e ai regolamenti di quella Parte, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, nonché dal quadro giuridico.

Senza limitare la portata di quanto precede, il termine "investimenti" comprenderà in particolare, a titolo di esempio:

- a ) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti *in rem*, quali, ad esempio, ipoteche, vincoli o pegni;
- b ) titoli azionari ed obbligazionari, partecipazioni azionarie di imprese ed altri strumenti di credito, nonché titoli di stato e pubblici in generale;
- c ) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi un valore economico connesso ad un investimento, nonché utili reinvestiti ed incrementi di capitale;
- d ) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
- e ) diritti economici conferiti per legge o per contratto, nonché licenze, autorizzazioni e concessioni rilasciate in conformità alle disposizioni di legge

vigenti sulle attività economiche, ivi compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

Qualsiasi modifica della forma in cui sono investiti i beni non avrà effetto sulla classificazione come investimento, purché detta modifica non sia in conflitto con la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale sono effettuati gli investimenti.

2. Con il termine "investitori" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o il Governo di una delle Parti Contraenti che effettua investimenti nel territorio dell'altra, nonché le consociate e filiali estere controllate in qualunque modo da dette persone fisiche o giuridiche.

3. Con il termine "persona fisica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalità di quello stato in conformità alla sua legislazione.

4. Con il termine "persona giuridica", in riferimento a ciascuna delle Parti Contraenti, si intende qualsiasi entità avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, quali istituzioni pubbliche, società di capitali, società di persone, fondazioni ed associazioni, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate da investimenti, ivi compresi, in particolare, profitti, dividendi, interessi, royalties, o compensi ed emolumenti, nonché altri pagamenti in natura.

6. Con il termine "territorio" si intende il territorio di ciascuna Parte Contraente e la sua zona marittima che include il mare territoriale e la piattaforma continentale, su cui ogni Parte Contraente esercita, secondo il diritto internazionale, la propria sovranità e diritti sovrani o di giurisdizione.

7. Con il termine "accordo di investimento" si intende un accordo fra la Parte Contraente o suoi rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento.

## Articolo 2

### Promozione e protezione degli investimenti

(1) Ciascuna Parte Contraente promuoverà nel proprio territorio, per quanto possibile, gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente ed ammetterà detti investimenti in conformità alla sua legislazione nazionale. Accorderà in ogni caso un trattamento giusto ed equo a detti investimenti in conformità ai principi del diritto internazionale.

(2) Nessuna delle Parti Contraenti dovrà in alcun modo inficiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la conservazione, l'uso, o il godimento degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente.

Ciascuna Parte Contraente dovrà creare e mantenere, nel suo territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresi il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascuno specifico investitore.

(3) Successivamente alla data di effettuazione dell'investimento, nessuna modifica alle leggi, ai regolamenti o alle misure di politica economica che regolano direttamente o indirettamente gli investimenti, sarà applicata retroattivamente e pertanto gli investimenti effettuati ai sensi del presente Accordo saranno protetti.

## Articolo 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

(1) Ciascuna Parte Contraente accorderà agli investimenti ed ai ricavi posseduti o controllati dagli investitori dell'altra Parte Contraente nel suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti ed ai ricavi dei propri investitori o agli investimenti ed ai ricavi degli investitori di un Paese terzo.

(2) Nessuna delle due Parti Contraenti sottoporrà gli investitori dell'altra Parte Contraente, con riguardo alla propria attività collegata agli investimenti effettuati nel proprio territorio, ad un trattamento meno favorevole a quello accordato ai propri investitori o a quelli dei Paesi terzi.

(3) Detto trattamento non si ricollegherà ai privilegi concessi da ciascuna delle Parti Contraenti agli investitori dei Paesi terzi in virtù della appartenenza o associazione delle stesse unioni doganali o economiche, ad un mercato comune o ad un'area di libero scambio o ad una qualsiasi altra forma di organizzazione economica regionale, nonché ad accordi in materia di commercio transfrontaliero.

(4) Le disposizioni del presente Articolo non si applicano alle questioni fiscali.

## Articolo 4

Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri eventi di natura analoga, la Parte Contraente in cui sono stati effettuati gli investimenti fornirà un risarcimento adeguato in relazione a dette perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati da forze di governo o loro soggetti. I risarcimenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riservato agli investitori dei Paesi terzi.

## Articolo 5

Nazionalizzazione o esproprio

(1) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno di piena protezione e garanzia nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(2) Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati o soggetti a qualsiasi altra misura il cui effetto sia equivalente all'esproprio o alla nazionalizzazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale, contro adeguate ed effettive <sup>2</sup>indennità. <sup>2</sup>Detta indennità ~~risarcimento~~ ~~Dette risarcimenti~~ dovrà essere equivalente al reale valore economico dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento



in cui la decisione effettiva o preannunciata di nazionalizzazione, esproprio o misura analoga sia stata annunciata o resa pubblica. <sup>l'indennità</sup> ~~Il risarcimento~~ dovrà essere <sup>Q</sup> corrisposto<sup>a</sup> senza indebito ritardo e dovrà comprendere l'interesse calcolato sulla base degli standard LIBOR fino alla data del pagamento; esse <sup>Q</sup> dovrà essere effettivamente riscuotibile e liberamente trasferibile. Al momento dell'esproprio, nazionalizzazione o misura analoga, ovvero in una fase precedente, saranno state adottate le opportune misure per la determinazione e la corresponsione di tale <sup>indennità</sup> ~~risarcimento~~.

(3) Gli investitori di ciascuna delle Parti Contraenti godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente in relazione alle questioni di cui al presente Articolo.

<sup>l'indennità</sup> <sup>Q</sup> (4) ~~Il risarcimento~~ sarà considerato<sup>a</sup> effettivo<sup>e</sup> qualora sia stato<sup>a</sup> corrisposto<sup>e</sup> nella stessa valuta in cui l'investitore estero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta è - o resta - convertibile o, altrimenti, in una qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

<sup>l'indennità</sup> <sup>Q</sup> (5) ~~Il risarcimento~~ sarà considerato<sup>a</sup> tempestivo<sup>a</sup> qualora sia corrisposto<sup>a</sup> senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi.

(6) Un cittadino o una impresa di una delle due Parti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato avrà diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte al fine di determinare se <sup>l'indennità</sup> ~~il risarcimento~~ per detto esproprio sia conforme alle leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.

(7) Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia stato utilizzato in tutto o in parte per quel fine, il proprietario o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo di mercato.

## Articolo 6

Rimpatrio di capitale, profitti e proventi

Ciascuna Parte Contraente garantirà agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare, a titolo di esempio:

- a ) capitale ed importi aggiuntivi per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
- b ) redditi;
- c ) rimborso dei prestiti;
- d ) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- e ) risarcimento di cui agli Articoli 4 e 5;
- f ) compensi ed indennità corrisposte ai propri cittadini o ad impiegati esteri per opere e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 7

Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente effettui un pagamento ad un suo investitore in base ad una garanzia da essa assunta in relazione ad un investimento da questi effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'altra Parte Contraente, fatti salvi i diritti della prima Parte Contraente ai sensi dell'Articolo 11, dovrà riconoscere la cessione, sia in base alla legge che ad un negozio giuridico, di qualsiasi diritto o pretesa di detta persona fisica o giuridica alla prima Parte Contraente. L'altra Parte Contraente dovrà altresì

riconoscere la surroga della prima Parte Contraente in relazione al suo credito o pretesa che quella Parte Contraente è autorizzata a vantare nella stessa misura del suo dante causa. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti effettuati in virtù di detti diritti oggetto della cessione, si applicheranno *mutatis mutandis* gli Articoli 4, 5 e 6.

#### Articolo 8

##### Procedure relative ai trasferimenti

(1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in una valuta convertibile.

Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

#### Articolo 9

##### Nuovi regolamenti

Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti o gli obblighi ai sensi del diritto internazionale già esistenti o in seguito stabiliti fra le Parti Contraenti, in aggiunta al presente Accordo, contengano un regolamento, sia esso generale o specifico, che dia diritto agli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente ad un trattamento più favorevole di quello sancito dal presente Accordo dovrà, nella misura in cui esso è più favorevole, prevalere sul presente Accordo.



## Articolo 10

Composizione delle controversie fra investitori di una Parte Contraente e l'altra Parte Contraente

(1) Le controversie giuridiche che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra parte Contraente in merito agli investimenti o all'importo del risarcimento saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

(2) Qualora l'investitore ed una entità di una delle due Parti Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di investimento, si applicherà, se contemplata, la procedura prevista in detto accordo in materia di investimenti.

(3) Qualora tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, esse potranno, a scelta dell'investitore interessato, essere sottoposte:

a ) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento;

b ) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, redatta a Washington il 18 marzo 1965, qualora applicabile;

c ) ad un Tribunale Arbitrale *ad hoc* in conformità al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole arbitrali.

Una volta scelta una delle precedenti modalità di composizione della controversia, l'investitore non potrà più seguire le altre due.

(4) Il Tribunale Arbitrale *ad hoc* di cui al comma (3/c) sarà costituito come segue:

a ) ciascuna parte nella controversia dovrà nominare un arbitro. I due arbitri, così nominati, dovranno poi d'intesa nominare un terzo arbitro, cittadino di un Paese terzo con cui entrambe le Parti Contraenti intrattengono relazioni diplomatiche, che dovrà essere designato dalle due parti nella controversia quale Presidente del Tribunale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data della notifica di una parte nella controversia all'altra della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato.

b ) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al precedente punto a), in mancanza di altre intese, la nomina degli arbitri, ove necessario ai sensi delle regole UNCITRAL, sarà effettuata dal Presidente del Tribunale Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella sua veste di Autorità preposta alla nomina. L'Arbitrato avrà luogo a L'Aja (Olanda), a meno che le due controparti nell'arbitrato abbiano convenuto altrimenti.

c ) Il Tribunale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definite e giuridicamente vincolanti per le parti nella controversia e saranno applicate in conformità alla legislazione nazionale. Esse saranno adottate in conformità alle disposizioni del presente Accordo, alle leggi della Parte Contraente che sia parte nella controversia ed ai principi del diritto internazionale.

(5) La Parte Contraente che sia parte nella controversia non dovrà, in una qualsiasi fase durante le procedure che comportano controversie in materia di investimenti, asserire a sua difesa la propria immunità o il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento in virtù di un contratto di assicurazione che copre tutto o parte dei danni o delle perdite subite.

## Articolo 11

Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

(1) Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte, per quanto possibile, tramite i canali diplomatici.

(2) Qualora tali controversie non siano state risolte entro sei mesi dalla data in cui la questione è stata sollevata per iscritto da una delle due Parti Contraenti, esse potranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale.

(3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito, per ciascun caso specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovrà nominare un arbitro ed i due arbitri così nominati dovranno poi d'intesa nominare un cittadino di un Paese terzo che dovrà essere designato dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale arbitrale. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che intende sottoporre la controversia ad arbitrato.

(4) Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3 del presente Articolo, le due Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non possa procedere alle nomine, sarà il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione.

(5) Il Tribunale Arbitrale dovrà decidere a maggioranza di voti. Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti Contraenti.

Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale applicherà le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione oggetto della controversia, applicherà le regole del presente Accordo e quelle del diritto internazionale, ove possibile. La sede dell'Arbitrato sarà L'Aja (Olanda).

## Articolo 12

### Applicazione di altre disposizioni

- (1) Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si applicheranno le disposizioni più favorevoli alle Parti Contraenti ed ai loro investitori.
- (2) Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni ed accordi in materia di investimenti, sia più favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.
- (3) Successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti, degli atti o delle misure di politica economica che regolano, direttamente o indirettamente, gli investimenti non sarà applicata retroattivamente.

## Articolo 13

Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dal fatto che le parti Contraenti intrattengano o meno relazioni diplomatiche o consolari.

## Articolo 14

Durata e scadenza


(1) Il presente Accordo dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore un mese dopo la data dello scambio degli strumenti di ratifica. Resterà in vigore per un periodo di 10 anni e sarà automaticamente prorogato per un periodo illimitato a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci dandone preavviso scritto all'altra Parte dodici mesi prima della sua scadenza. Alla scadenza del periodo iniziale di 10 anni, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di dodici mesi.

(2) In caso di investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli 1-12 resteranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di cessazione del presente Accordo.


IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 29-03-00, in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO  
STATO DEL QATAR



## PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresì concordato le seguenti disposizioni da considerarsi parte integrante del presente Accordo.

(1) Con riferimento all'Articolo 1

(a) Gli utili da investimento e, nel caso in cui siano reinvestiti, i redditi derivanti godranno della stessa protezione degli investimenti.

(b) Fatti salvi gli altri metodi per determinare la nazionalità, in particolare chiunque in possesso di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità competenti della Parte Contraente interessata sarà considerato cittadino di quella Parte.

(c) Ciascuna Parte Contraente o sua agenzia potrà stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente un accordo in materia di investimenti che regolerà lo specifico rapporto giuridico connesso all'investimento dell'investitore interessato.

(2) Con riferimento all'Articolo 2

(a) Fatte salve le rispettive leggi e regolamenti, nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per la effettuazione, lo sviluppo o il prosieguo degli investimenti che possa comportare il subentrare o l'imposizione di limiti alla vendita della produzione sui mercati nazionali ed internazionali o che specifichi che le merci devono essere procurate a livello locale, o condizioni simili.

(b) In conformità alla propria legislazione, ciascuna Parte Contraente consentirà agli investitori dell'altra Parte Contraente, che hanno effettuato investimenti nel suo territorio, di impiegare personale direttivo indipendentemente dalla nazionalità dello stesso.

(3) Con riferimento all'Articolo 3

(a) Il termine "attività connesse ad un investimento" comprenderà *inter alia*:

- organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e cessione di società, filiali, agenzie, uffici, od altre organizzazioni per la gestione degli affari;
- ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altre approvazioni necessarie per la effettuazione delle attività commerciali;
- acquisizione, utilizzo, cessione e protezione di proprietà di qualsiasi tipo, ivi compresa la proprietà intellettuale;
- accesso al mercato finanziario, in particolare assunzione di prestiti, acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli ed acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla gestione delle attività;
- commercializzazione di beni e servizi;
- approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime, lavorati e semilavorati, energia, combustibili e mezzi di produzione;
- diffusione di informazioni commerciali.

(b) Per "attività" nell'accezione di cui all'Articolo 3 (2) si intende, in particolare, a titolo di esempio: gestione, mantenimento, utilizzo e godimento di un investimento. Per "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3 si intende: limitazioni all'acquisto di materie prime o ausiliarie, di energia, combustibili e mezzi di produzione e gestione di qualsiasi tipo;



impedimenti alla commercializzazione di prodotti entro ed al di fuori del Paese, nonché altre misure aventi effetti analoghi. Le misure adottate per ragioni di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, sanità o moralità pubblica non saranno considerate "trattamento meno favorevole" nell'accezione di cui all'Articolo 3.

(c) In conformità alle proprie leggi ed alle proprie obbligazioni internazionali relative all'entrata ed al soggiorno degli stranieri, ciascuna Parte Contraente consentirà ai cittadini ed agli impiegati dell'altra Parte che operano in relazione ad un investimento ai sensi del presente Accordo, nonché ai membri delle loro famiglie, di entrare, soggiornare e lasciare il proprio territorio.

(4) Con riferimento all'Articolo 5


Qualsiasi misura intrapresa in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle due Parti Contraenti che sottragga risorse finanziarie o altri beni all'investimento, crei ostacoli alle attività o rechi grave danno al valore stesso dell'investimento, nonché altre misure aventi effetti analoghi, sarà considerata rientrare nel novero delle misure di cui al comma 2 dell'Articolo 5.

(5) Con riferimento all'Articolo 8

Un trasferimento sarà considerato effettuato "senza ritardo" nell'accezione di cui all'Articolo 8 qualora effettuato entro quel lasso di tempo normalmente necessario per il completamento delle formalità relative ai trasferimenti.

FATTO a Roma il 22-07-99, in due originali, ognuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLO  
STATO DEL QATAR



AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR  
ON THE RECIPROCAL PROMOTION  
AND  
PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar (hereinafter referred to as the Contracting Parties),

Desiring to establish favourable conditions for improved economic cooperation between the two Countries, and especially in relation to capital investment by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party ;

and

Acknowledging that offering encouragement and mutual protection to such investment will contribute to stimulate business ventures, which foster the prosperity of both Contracting Parties,

Hereby have agreed as follows :

## ARTICLE 1 Definitions

For the purposes of this Agreement, and unless otherwise stated in this agreement:

1. The term "investment" means any kind of property invested, before or after the entry into force of this Agreement, by any investor of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework.

Without limiting the generality of the foregoing, the term "investment" comprises in particular, but not exclusively:

- a) movable and immovable property as well as any other right *in rem*, such as mortgages, liens and pledges;
- b) shares, debentures, equity holdings or any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
- c) claims to money or any service right having an economic value connected with an investment, as well as reinvested incomes and capital gains;
- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
- e) any economic rights accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources.

Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their classification as investment, provided that such alteration is not in conflict with the legislation of the Contracting Party on the territory of which the investment is made.

2. The term "investor" means any natural or legal person or the Government of a Contracting Party investing in the territory of the other Contracting Party as well as the foreign subsidiaries and affiliates and branches controlled in anyway by the above natural and legal persons.
3. The term "natural person", in reference to either Contracting Party, means any natural person holding the nationality of that state in accordance with its laws.
4. The term "legal person" in reference to either Contracting Party, means any entity having its head office in the territory of one of the Contracting Parties and recognised by it, such as

public institutions, corporations, partnerships, foundations and associations, regardless of whether their liability is limited or otherwise.

5. The term "returns" means the amounts yielded by an investment such as profits, dividends, interests, royalties or fees as well as any other payments in kind.
6. The term "territory" means the territory of each Contracting Party and its maritime area, that includes the territorial sea and the continental shelf, over which each Contracting Party, in accordance with the international law, exercises sovereignty and sovereign or jurisdictional rights.
7. The term "investment agreement" means an agreement between a Contracting Party or its agencies, and an investor of the other Contracting Party concerning an investment.

## ARTICLE 2

### Promotion and protection of Investments

1. Each Contracting Party shall in its territory promote as possible investments made by investors of the other Contracting Party and admit such investments in accordance with its legislation. It shall in any case accord such investments fair and equitable treatment in accordance with the principles of International Law.
2. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the management, maintenance, use or enjoyment of investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

Each Contracting Party shall create and maintain, in its Territory a legal framework apt to guarantee to investors the continuity of legal treatment, including the compliance, in good faith, of all undertakings assumed with regard to each specific investor.

3. After the date when the investment is made, any modifications in laws, regulation acts or measures of economic policies governing directly or indirectly, the investment shall not be applied retroactively and the investments made under this agreement shall thereafter be protected.

## ARTICLE 3

### National treatment and the Most Favoured Nation clause

1. Neither Contracting Party shall subject investments and returns in its territory owned or controlled by investors of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State.

2. Neither Contracting Party shall subject investors of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments in its territory to treatment less favourable than it accords to its own investors or to investors of any third State.
3. Such treatment shall not relate to privileges which either Contracting Party accords to investors of third states on account of its membership of, or association with, a customs or economic union, a common market or a free trade area or any other form of regional Economic Organization, as well as cross border trade agreements.
4. The provisions of this Article do not apply to tax matters.

#### ARTICLE 4

##### Compensation for damages or losses

Should investors of one of the Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in which the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective whether such losses or damages, have been caused by governmental forces or other subjects.

Compensation payments shall be freely transferable without undue delay.

The investors concerned shall receive the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable than investors of Third States.

#### ARTICLE 5

##### Nationalization or Expropriation

1. Investment by investors of either Contracting Party shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.
2. Investments by investors of either Contracting Party shall not be, directly or indirectly, expropriated, nationalized or subjected to any other measure the effects of which would be tantamount to expropriation or nationalization in the territory of the other Contracting Party except for the public interest and against full and effective compensation. Such compensation shall be equivalent to the real economic value of the expropriated investment immediately before the date on which the actual or threatened expropriation, nationalization or comparable measure has been announced or publicly known. The compensation shall be paid without undue delay and shall carry interest calculated on the basis of LIBOR standards until the time of payments; it shall be effectively realizable and freely transferable. Provisions shall have been made in an appropriate manner at or prior to the time of expropriation, nationalization, or comparable measure for the determination and payment of such compensation.
3. Investors of either Contracting Party shall enjoy most-favoured nation treatment in the territory of other Contracting Party in respect of the matter provided for in this Article.

4. Compensation will be considered as actual if it will have been paid in the same currency in which the investment has been made by the foreign investor, in as much as such currency is -or remains- convertible, or, otherwise, in any other currency accepted by the investor.
5. Compensation will be considered as timely if it takes place without undue delay and, in any case, within six months.
6. A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Party to determine whether compensation of such expropriation is in conformity to the laws and regulations of the expropriating party.
7. If, after the dispossession, the property concerned has not been utilized, wholly or partially, for that purpose, the owner or his assignees are entitled to the repurchasing of the good at the market price.

#### ARTICLE 6

#### Repatriation of Capital, Profits and Returns

Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment, in particular, but not exclusively:

- (a) the principal and additional amount to maintain or increase the investment;
- (b) the returns;
- (c) the repayment of loans;
- (d) the proceeds from the liquidation or the sale of the whole or any part of the investment;
- (e) the compensation provided for in Articles 4 and 5;
- (f) remunerations and allowances paid to their nationals or foreign employees for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party.

#### ARTICLE 7

#### Subrogation

If either Contracting Party makes a payment to any of its investors under a guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall, without prejudice to the rights of the former Contracting Party under Article 11, recognize the assignment, whether under a law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim of such national or company to the former Contracting Party. The latter Contracting Party shall also recognize the subrogation of the former Contracting Party to any such right or claim which that Contracting Party shall be entitled to assert to the same extent as its predecessor in title. As regards the transfer of payments

made by virtue of such assigned claims, Article 4 and 5 as well as Article 6 shall apply *mutatis mutandis*.

### ARTICLE 8 Transfer procedures

The transfer referred to in Article 6 and 7 shall be effected without undue delay and, at all events, within six months after all fiscal obligations provided by the law of the Contracting Parties have been fulfilled, and shall be made in a convertible currency.

All the transfers shall be made at the prevailing exchange rate applicable on the date on which the investor applies for the related transfer.

### ARTICLE 9 New regulations

If the legislation of either Contracting Party or obligations under International Law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to this Agreement contain a regulation, whether general or specific entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over this Agreement.



**ARTICLE 10****Settlement of Disputes between an Investor of one Contracting Party and the other Contracting Party**

1. Any legal dispute arising directly out of an investment or on the amount of compensation between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall be settled amicably, if possible.
2. In case the investor and one entity of one of the Contracting Parties have stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement, if any, shall apply.
3. If this dispute has not been settled within a period of six months from the date of the written application for settlement, the investor at his choice may submit the dispute for settlement to:
  - a) The competent court of the Contracting Party in the territory of which the investment has been made;
  - b) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) provided for by the convention on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, done at Washington on March 18, 1965 if this convention is applicable.
  - c) An *ad hoc* Arbitral Tribunal in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on the International Trade Law (UNCITRAL), the host Contracting Party undertakes hereby to accept the reference to said rules of arbitration.

Once the investor has chosen one of the above mentioned ways of settlement of dispute, he can not follow the other two ways.

The *ad hoc* Arbitral Tribunal specified under paragraph (3/c) shall be established as follows:

- a) Each party to the dispute shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual consent a third arbitrator, who must be a national of a third state having diplomatic relations with both Contracting Parties, and who shall be designated as Chairman of the Tribunal by the two parties. All the arbitrators must be appointed within two months from the date of notification by one party to the other party of its intention to submit the dispute to arbitration.
- b) If the period specified in the section (a) here above has not been respected, in the absence of any other agreement the appointment of the arbitrators when necessary pursuant to the UNCITRAL rules will be made by the President of the Arbitration Court in the International Chamber of Commerce in Paris, in his capacity as Appointing Authority. The Arbitration will take place in the Hague (Netherlands), unless the two parties in the arbitration have agreed otherwise.

- c) The Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Parties and shall be enforced in accordance with the domestic law. They shall be taken in conformity with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party to the dispute and the principles of International Law.

5. The Contracting Party which is a party to the dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involving investment disputes, assert as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.

## ARTICLE 11

### Settlement of Disputes between Contracting Parties

1. Disputes relating to the interpretation, application or termination of this Agreement shall be settled if possible, by diplomatic channels.
2. If the dispute has not been settled within a period of six months from the date on which the matter was raised in writing by either Contracting Party, it may be submitted at the request of either Contracting Party to an Arbitral Tribunal.
3. The said Arbitral Tribunal shall be created as follows for each specific case: Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators thus appointed shall appoint by mutual agreement a national of a third country, who shall be designated as Chairman of the Arbitral Tribunal by the two Contracting Parties. All the arbitrators must be appointed within three months from the date of notification by one Contracting Party to the other Contracting Party of its intention to submit the disagreement to arbitration.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointments have not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangement, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or it is, for any reason, impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties, or is unable to make the appointment for any reason, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. These decisions shall be final and legally binding upon the Contracting Parties.

The Arbitral Tribunal with respect to its procedures shall apply UNCITRAL rules and, in relation to the dispute issue, shall apply the rules of this Agreement and the rules of International Law whenever deemed applicable. The venue of Arbitration shall be the Hague (Netherlands).

## ARTICLE 12

### Application of other provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and by another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, or by general international law provisions, the most favourable provisions shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.
2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisations or agreement, is more favourable than that provided under this agreement, the most favourable treatment shall apply.
3. After the date when the investment has been made, any modifications in laws, regulations, acts or measures of economic policies governing directly or indirectly the investment, shall not be applied retroactively.

### ARTICLE 13

#### Relations between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

### ARTICLE 14

#### Duration and Expiry

1. This Agreement shall be ratified and shall enter into force one month after the date of exchange of the instruments of ratification. It shall remain in force for a period of ten years and shall be extended thereafter for an unlimited period unless denounced in writing by either Contracting Party twelve months before its expiration. After the expiry of the period of the initial ten years this Agreement may be denounced at any time by either Contracting Party giving twelve months notice.
2. In respect of investment made prior to the date of termination of this Agreement, the provision of Articles 1 to 12 shall continue to be effective for a further period of ten years from the date of termination of this Agreement.


In WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at *Rome* ..... on *22-03-00* ..... in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.  
In case of any divergence, the English text shall prevail.

*For the Government of  
the Italian Republic*



*For the Government  
of the State of Qatar*



## PROTOCOL

On signing the agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the State of Qatar concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have in addition, agreed on the following provisions, which shall be regarded as an integral part of the said agreement.

### 1. Ad Article 1

- (a) Returns from the investment and, in the event of their reinvestment, the returns therefrom shall enjoy the same protection as the investment.
- (b) Without prejudice to any other method of determining nationality, in particular any person in possession of a national passport issued by the competent authorities of the Contracting Party concerned shall be deemed to be a national of that party.
- (c) Each Contracting Party or its designated Agency may stipulate with an investor of the other Contracting Party an investment agreement which will govern the specific legal relationship related to the investment of the investor concerned.

### 2. Ad Article 2

- (a) Neither of the Contracting Parties without prejudice of their respective laws and regulations, will set any conditions for the creation, the expansion or the continuation of investments, which may imply the taking over or the imposing of any limitation to the sale of the production on domestic and international markets, or which specifies that goods must be procured locally or similar conditions.
- (b) Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation, permit investors of the other Contracting Party who have made investments in its territory to employ managerial personnel regardless of their nationality.

### 3. Ad Article 3

- (a) The term "activities connected with an investment" shall include *inter alia* the organization, control operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organizations for the conduct of business; the receipt of registrations, licenses, permits and other approvals necessary for the conduct of commercial activity; the acquisition, use and disposal of property of all kinds, including intellectual property, as well as the protection thereof, the access to the financial market, in particular the borrowing of funds, the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means; the dissemination of commercial information.

- (b) The following shall more particularly, though not exclusively, be deemed "activity" within the meaning of Article 3 (2): the management, maintenance, use and enjoyment of an investment. The following shall in particular be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3: restricting the purchase of raw or auxiliary material, of energy or fuel or of means of production or operation of any kind, impeding the marketing of products inside or outside the country, as well as any other measures having similar effects. Measures that have to be taken for reason of public security and order, public health or morality shall not be deemed "treatment less favourable" within the meaning of Article 3.
- (c) Each Contracting Party shall, in accordance with its legislation and its international obligations relating to the entry and stay of foreigners, permit the nationals and the employed persons of the other Contracting Party working in connection with an investment under this Agreement, as well as members of their families, to enter into, remain and leave its territory.

#### 4. Ad Article 5

Any measure undertaken towards an investment effected by an investor of one of the Contracting Parties, which subtracts financial resources or other assets from the investment or creates obstacles to the activities or substantial prejudice to the value of the same investment, as well as any other measure having equivalent effect, will be considered as one of the measures referred to in paragraph 2 of Article 5.

#### 5. Ad Article 8.

A transfer shall be deemed to have been made "without delay" within the meaning of Article 8 if effected within such period as is normally required for the completion of transfer formalities.

Done at R. Qatar on 22-03-90, in two originals, each in Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic.  
In case of any divergence, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government  
of the State of Qatar

